

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto Celeste	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Olga Pirone	Consigliere

all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/01/2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1096/2021**

tra

PACIFICI MARIANO
(avv. CARLINI FRANCO)

Parte appellante

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Parte appellata contumace

nonchè

INPS
(avv. ATTANASIO MARIA CARLA)

Parte appellata

nonché

INAIL
(avv. PELLEGRINO SALVATORE)

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6332/2020 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro e pubblicata in data 14.10.2020

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti

Fatto e diritto



Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;

Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;

Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.

La Corte osserva.

1.- Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto da PACIFICI Mariano in opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 24.2.2020 e alle sottese cartelle di pagamento e avviso di addebito (relativi a crediti INPS e INAIL) di cui lamentava l'omessa notifica, altresì invocando la prescrizione quinquennale dei crediti.

2.- Il Tribunale, premesso che la parte non aveva proposto opposizione ex art. 24 D. lgs. n. 46/99; richiamato l'insegnamento della Cassazione a Sezioni unite n. 23397/2016 (per cui la decadenza dall'impugnazione ex art. 24 ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito contributivo ma non anche di convertire in ordinario il termine breve di prescrizione, che decorre dalla data di notifica delle cartelle/avviso di addebito salvo atti interruttivi), ha ritenuto che nella specie ADER ed INPS avessero fornito la prova di tale notifica, e che da quelle date non era spirato alcun termine di prescrizione quinquennale.

3.- Appella detta sentenza il PACIFICI lamentando la erronea pronuncia sulla notifica delle cartelle, dall'appellante ritenuta invalida e comunque non adeguatamente documentata, concludendo per la riforma della gravata sentenza, con accoglimento della proposta opposizione, con il favore delle spese del doppio grado.

4.- Si costituiscono INPS (reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in favore di quella dell'ADER, unico responsabile anche per le spese, altresì eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e infine contestando nel merito il gravame) ed INAIL (resistendo al gravame e richiamando le contestazioni già svolte sulla esclusiva spettanza all'ADER della fase esecutiva del recupero dei crediti previdenziali).

5. Nonostante rituale notifica, l'ADER non si costituisce in giudizio.

6.- Sostituita l'udienza del 23/01/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.

L'appello è infondato.

7.- Il Tribunale ha riscontrato in atti la notifica telematica via PEC delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nella opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rilevando altresì che avverso siffatte notifiche la parte ricorrente non aveva sollevato alcuna eccezione.

8.- Sostiene l'appellante - con due motivi di appello congiuntamente esaminabili, che, irrilevante ogni considerazione sulla mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 24 stante la mancata notifica delle cartelle, di cui veniva a conoscenza solo con l'opposta comunicazione, le notifiche via PEC erano irregolari poiché riscontrate dal deposito di files di tipo **.eml**, relativi alle notificazioni senza alcuna attestazione di conformità agli originali.

La regolarità e conformità delle notifiche era stata puntualmente contestata dall'opponente.



9.- In primo luogo va affermata la inidoneità della contestazione della efficacia probatoria dei documenti comprovanti la notifica telematica delle cartelle e degli avvisi, asseritamente sollevata dall'opponente, posto che trattasi di contestazione preventiva contenuta nel ricorso introduttivo (l'opponente *“CONTESTA espressamente l'efficacia probatoria ai fini del procedimento, confutandone sin d'ora la conformità all'originale, di tutta la eventuale documentazione che sarà prodotta in atti dalle parti resistenti in copia fotostatica e non in originale”*) e perciò necessariamente generica, oltretutto mossa con apparente riferimento alla eventuale produzione di documenti relativi a procedure notificatorie a mezzo raccomandata postale o ufficiale giudiziario, e dunque non diretta a contrastare gli specifici documenti prodotti a supporto probatorio delle notifiche telematiche, che l'Ader avrebbe prodotto solo con la comparsa di costituzione.

9.1- Alcun rilievo successivo al deposito delle notifiche via pec è stato effettivamente formulato dall'opponente in ordine alla loro regolarità, come correttamente rilevato dal primo giudice e come può evincersi dal verbale di udienza del 14.10.2022, immediatamente successivo al deposito.

9.2- Va comunque osservato che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 14 comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014), prevede al secondo comma che la notifica possa essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

9.3- Alcuna specifica censura viene mossa dall'appellante, in disparte della novità del rilievo, alla inidoneità del formato .eml a fondare una notifica via pec conforme alla normativa sopra richiamata ovvero a garantire in concreto la conoscibilità dell'atto, limitandosi l'appellante a rilevare come detto formato non garantisce la conformità dell'atto all'originale, senza però spiegare perché e sotto quali profili tecnici, e che la pec non offre, in generale, piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario (ma unicamente la disponibilità dell'atto nella casella elettronica del destinatario), tesi contrastante con la lettera e lo spirito della norma e con la stessa giurisprudenza di legittimità, che oramai largamente ammette l'utilizzo della pec per la notifica della cartella di pagamento e che, da ultimo con sentenza n. 28852 del 18 ottobre 2023, esclude altresì che la copia su supporto informatico della cartella notificata via pec debba essere sottoscritta con firma digitale.

9.4- Ad ogni buon conto, quanto alla conformità agli originali, non può che essere richiamato, anche in prospettiva telematica, il principio già espresso dalla giurisprudenza in tema di notifica cartacea, per cui la prova è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, rilevandosi che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e che infatti l'Amministrazione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (cfr. Cass. 26244/2016 e 12888/2015).

9.5- Pertanto, argomentando da quanto statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo di fatto richiesto all'Agente della Riscossione di produrre l'originale o la copia conforme della cartella e, quindi, di dare prova del contenuto del plico; in altri termini, non è necessaria un'apposita relata di notifica, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo il principio già più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 24235 del 27/11/2015 e Cass. n. 21803 del 28/10/2016).

9.6- Valgono poi le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, applicando le quali la notifica



effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati (v. anche sentenza n. 146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, R.D. 267/1942, con cui la Corte Costituzionale afferma come la notifica telematica consente pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare).

9.7- Nella specie la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo pec "pacifici,mariano@pec.it", che non è stato mai contestato corrispondere a quello dell'odierno appellante e che del resto risulta dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); le cartelle contengono altresì l'indicazione della data di esecutività del ruolo da cui sono state estratte.

10. Le stesse considerazioni valgono per le copie dei file di notifica telematica degli avvisi di addebito prodotti da Inps.

L'appello va pertanto respinto.

11.- Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con INPS ed INAIL, e si liquidano come in dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della controversia, pari ad euro 110.740,35.

12.- Nulla sulle spese nei confronti dell'ADER, non costituita in giudizio.

13. - Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte

- rigetta l'appello;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di INPS ed INAIL, che liquida per ciascuno in euro 4.800,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 23/01/2024

Il Consigliere estensore

dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente

dott. Alberto Celeste

